



N. 1451-A

Relazione orale
Relatore BALBONI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'11 febbraio 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

d'iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI e BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025

INDICE

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Malan ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AMBROGIO)

sul disegno di legge

8 luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

4 agosto 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta n. 367 del 30 luglio scorso, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAN ED ALTRI

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 64, 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità della carica di assessore nonché di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale sia nominato assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato primo dei non eletti della medesima lista. La supplenza termina con la cessazione della carica di assessore per dimissioni o per revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia »;

b) identico:

1) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato sindaco, i voti sono ripartiti tra le

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Malan ed altri*)

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età »;

2) al comma 5, le parole: « Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi del comma 4 »;

b) all'articolo 73, al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liste ad esso collegate in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In caso di voto espresso per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, il voto è nullo »;

2) *identico*:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo **turno elettorale**. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età »;

3) *identico*;

c) all'articolo 73, **al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli attribuiti alla medesima ai sensi dell'articolo 72, comma 3, quinto periodo » e**, al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».

